



## CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Al Presidente della Giunta regionale del Molise  
regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: Trasmissione legge regionale.

Si trasmette, per la promulgazione, la legge regionale approvata dal Consiglio nella seduta del 21 ottobre 2014 avente ad oggetto: "Istituzione della Banca della Terra del Molise " con la relazione allegata alla proposta di legge.

Il Presidente  
dott. Vincenzo Niro



# REGIONE MOLISE

Consiglieri



## RELAZIONE

L'elemento centrale intorno al quale si compone l'intero dispositivo normativo, la Banca della Terra, permette di avviare nuove attività agricole a soggetti che attualmente ne risultano impossibilitati poiché non in possesso di terreni da destinare a tale scopo. In questo modo si vuole dare un'impulso allo sviluppo del settore agricolo molisano ed alla produzione di prodotti autoctoni, incentivando la nascita di nuove aziende o l'ampliamento di quelle esistenti, con particolare riguardo verso i giovani che si avvicinano per la prima volta al mondo dell'agricoltura o verso le cooperative che intendono espandersi.

Inoltre, i terreni resi disponibili, possono essere destinati ad attività di "agricoltura sociale" ovvero utilizzati per la nascita di fattorie sociali così da renderli fruibili non solo da un punto di vista agricolo ma anche sociale.

La Banca della Terra del Molise conserva ed aggiorna un inventario di terreni, disponibili per operazioni di affitto o di concessione, di proprietà della Regione Molise, dell'ARSIAM, di altri Enti o privati; inoltre, all'interno dell'inventario, rivestono particolare importanza i terreni definiti "abbandonati o incolti" ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

L'attuale proposta di legge risulta, in questo momento, particolarmente opportuna in quanto, su iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Agricole, la Regione Molise ha avviato un analogo processo di catalogazione dei terreni dell'intero territorio regionale che vedrebbe, nell'istituzione della Banca della Terra Molisana, un'immediata applicazione.

La ripresa della coltivazione su quei terreni abbandonati permetterebbe il miglioramento dell'assetto idrogeologico, altrimenti influenzato negativamente dall'abbandono delle terre agricole e dalla dismissione delle normali pratiche agronomiche. Così facendo è possibile prevenire anche il fenomeno degli incendi boschivi e delle calamità naturali in genere, impedendo così il verificarsi di eventi dannosi per il patrimonio forestale regionale, con conseguente risparmio di risorse pubbliche.

Il servizio di gestione della Banca della Terra è affidato direttamente all'ARSIAM, senza l'istituzione di alcun ente ulteriore.



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

XI LEGISLATURA

## LEGGE REGIONALE

Istituzione della Banca della Terra del Molise

Approvata nella seduta del 21 ottobre 2014

Art. 1  
*(Istituzione della Banca della Terra del Molise)*

C

1. La Regione istituisce la Banca della Terra del Molise, di seguito denominata "Banca", al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale in disponibilità del territorio regionale, di incentivare lo sviluppo produttivo e occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo il ricambio generazionale nel settore agricolo, la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, la protezione dell'ambiente e la tutela del paesaggio e della biodiversità.
2. La gestione della Banca è affidata all'ARSIAM che provvede a predisporre una banca dati informatizzata, accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, nella quale sono inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune, competente per territorio, la disponibilità a cederne la detenzione o il possesso a terzi. I medesimi dati sono inseriti con riferimento ai terreni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
3. In un'apposita sezione della Banca sono, altresì, inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti i terreni soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 11 (Norme di attuazione della L. 4 agosto 1978, n. 440, relativa all'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).
4. Nella Banca, a soli fini censuari, sono inoltre inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le terre civiche ed i demani collettivi di cui alla legge regionale 23 luglio 2002, n. 14.
5. Possono chiedere l'inserimento nella Banca delle coordinate catastali identificative dei terreni tutti coloro i quali siano disponibili a cedere, a titolo gratuito od oneroso, la detenzione o il possesso a terzi dei propri terreni ubicati nel Molise.
6. La Regione, avvalendosi delle informazioni contenute nella Banca, provvede a:
  - a) fornire supporto a tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni che intendano cederne la detenzione a terzi per il loro recupero a fini prioritariamente produttivi, riservandosene il possesso;
  - b) agevolare coloro che abbiano interesse ad utilizzare i terreni con lo scopo del loro recupero alla produzione agricola.



Art. 2  
*(Utilizzazione dei terreni)*

A

1. I terreni presenti nella Banca sono destinati esclusivamente alla coltivazione diretta degli stessi o alla creazione di fattorie sociali ai sensi della legge regionale 10 febbraio 2014, n. 5. In particolare, la concessione dei terreni presenti nella Banca è finalizzata ad incentivare la coltivazione di prodotti autoctoni molisani nonché lo sviluppo della filiera agricola molisana.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i beni di proprietà regionale che l'ARSIAM può assegnare ai richiedenti.
3. L'ARSIAM provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà, ivi compresi quelli rivenienti dall'attività di Riforma Fondiaria non assegnati o ritornati nella disponibilità dell'Agenzia, o di beni ad essa affidati in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti pubblici o privati e inseriti nella Banca.
4. L'ARSIAM può gestire direttamente o affidare ad altri enti di ricerca alcune superfici allo scopo di salvaguardare specie di biodiversità vegetale ed animale e/o per fini di sperimentazione.
5. Gli atti di autorizzazione o di concessione di cui al comma 3 specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'utente, laddove stabilito.
6. Le richieste di assegnazione dei terreni devono essere corredate di un piano di sviluppo che deve prevedere un'estensione minima di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale.
7. Qualora vengano presentate più richieste di assegnazione dei terreni di cui al comma 1, vengono favorite in ordine prioritario:
  - a) le nuove imprese giovanili;
  - b) le imprese cooperative;
  - c) le imprese che vogliono ampliare la propria dimensione aziendale.
8. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare stabilisce:
  - a) norme tecniche per l'effettuazione del censimento dei terreni;
  - b) criteri per la pubblicità degli elenchi;
  - c) criteri per la redazione del piano di sviluppo e l'approvazione da parte dell'ARSIAM;
  - d) criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni;
  - e) criteri e modalità di controllo sull'attuazione dei piani di sviluppo;
  - f) modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative.



Art. 3  
(Norma finanziaria)

20

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE  
CAMPOBASSO

SI ATTESTA

che il testo della presente legge regionale è  
conforme a quello deliberato dall'Assemblea in  
seduta del 22 OTT. 2014

Campobasso, il 27 OTT. 2014

IL PRESIDENTE

